



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 21/12/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 49 DEL 21/12/2017

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette, questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:22, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

COSTA ANDREA	Sindaco
BACCUINI LUISA	Consigliere
PEQINI MARIOL	Consigliere
BONURA MARTINA	Consigliere
FERRARI MARZIO	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
VISIOLI ROBERTO	Consigliere
SARZI AMADE' BARBARA	Consigliere
AVOSANI ALDO	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
MANFREDINI ANDREA	Consigliere
MANINI GABRIELE	Consigliere
ROVANI GIACOMO	Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

ASSISTE Il Segretario Comunale Francesca Scarmiglia il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI ELISABETTA

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 21/12/2017

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

Illustra il punto il responsabile dell'Ufficio associato dei tributi presso l'Unione dei comuni, dott. Giacomo Spatazza.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- ✓ l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- ✓ l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- ✓ la Legge n. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi dal 707 al 718;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

RICHIAMATO il comma 26 della L. del 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 21/12/2017

PRESO ATTO che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 in corso di approvazione in Parlamento prevede la proroga del suddetto divieto anche per l'anno 2018;

CONSIDERATO che il comma 10 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato il comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipando al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono effettuare l'invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai fini dell'efficacia delle medesime;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2018, confermando quanto previsto nel 2017:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,55 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
ESENTE	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 21/12/2017

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Sono esenti le:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 21/12/2017

<p>0,55 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI ex IACP</p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è <u>ridotta al 75%</u></p>
<p>0,76 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO PARENTI I° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2016. Tale autocertificazione non andrà ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p> <p><u>COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA:</u> <u>La base imponibile IMU è ridotta del 50%</u></p> <p>per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 21/12/2017

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

**ALIQUOTA ORDINARIA PER:
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:**

Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2016.

L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);

ALTRI IMMOBILI:

La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:

- A/10 Uffici e studi privati
- Immobili di categoria B
- C/1 Negozi e botteghe
- C/2 Magazzini e locali di deposito
- C/3 Laboratori per arti e mestieri
- C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)
- C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)
- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili
- D/4 Case di cura ed ospedali
- D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.

0,98 per cento

per questa tipologia di immobili ad uso produttivo di categoria "D" (con esclusione degli immobili di categoria D/10) – come da art. 1 c. 380 l. f) Legge 228/2012 - di cui;

- 7,60‰ quale riserva dello Stato;
- 2,20‰ quale quota riservata al Comune (come previsto dall'art. 1 c. 380 l. g) L.228/2012).

0,98 per cento

TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI

Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 21/12/2017

1,06 per cento	<p><u>Sono ESENTI i terreni agricoli che:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;• costituiscono terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; <p>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</p> <p>Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2018.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</p>
-----------------------	---

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana" e dal Responsabile del Servizio "Programmazione Finanziaria e Controllo – Servizi Amministrativi" in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 2 (Sacchi, Rovani), astenuti 1 (Manfredini)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2018, come da prospetto riportato in premessa del presente atto;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
3. **DI DARE ATTO** che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2018;
5. **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza Funzionario Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana";
6. **DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i;
7. **DI DICHIARARE** infine con separata votazione con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 2 (Sacchi, Rovani), astenuti 1 (Manfredini), il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 e dei relativi allegati, cui è collegata la presente deliberazione.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 49 del 21/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Andrea Costa

Il Segretario Comunale
Francesca Scarmiglia
